

DISCIPLINARE DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Premesse

Il presente disciplinare regola i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Il presente disciplinare è adottato nel rispetto del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (Codice degli Appalti) e dei principi generali comunitari di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

L’applicazione del presente disciplinare terrà conto, inoltre, delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Non rientrano nella disciplina del presente disciplinare la gestione del Fondo Economico e l’affidamento degli incarichi di cui all’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01 s.m.i.

Le procedure di affidamento di beni e servizi di cui al presente disciplinare, ad eccezione di quelli di importo inferiore ad € 20.000,00, saranno effettuate, ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice degli Appalti mediante la piattaforma Mepa messa a disposizione da Consip ovvero mediante la piattaforma GPA (Gestione Procedure Acquisto) in uso all’Istituto.

ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO

1. L’attività contrattuale è disciplinata dalle norme di cui al Codice degli Appalti, dalle norme comunitarie, dal codice civile e dalle altre leggi speciali complementari, dalla normativa nazionale e dal presente disciplinare.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto:

a) del principio di economicità, che implica l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione, ovvero nell’esecuzione del contratto;

b) del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

1

- c) del principio di tempestività, che comporta l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento, sia in quella di esecuzione;
- e) del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) dei principii di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, che consistono nella previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.
2. Il presente disciplinare è improntato alla necessità di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi su enunciati.
3. In particolare, per la tutela dell'interesse di economicità amministrativa, le procedure, le azioni e le attività devono essere sempre ispirate all'impiego ottimale delle risorse a disposizione, comprensivo del personale interno dell'Istituto, conformandosi ai principi di efficacia ed efficienza, in modo da garantire il conseguimento di ogni risultato tramite un'azione idonea ad assicurare il sostenimento di costi proporzionato al raggiungimento dello scopo prefissato; nel completo rispetto dei suddetti principi generali deve essere favorito lo snellimento delle azioni amministrative.
4. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi, di valore pari o inferiore alla soglia comunitaria deve innanzitutto soddisfare il principio dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ed è pertanto opportuno ricorrervi per garantire il giusto equilibrio tra le procedure e l'entità delle spese e deve conformarsi ai seguenti principi:
- i contratti si concretizzano con l'incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta, ovvero in modalità elettronica; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante l'utilizzo della piattaforma telematica GPA;

- è garantito il rispetto del principio costituzionale d'imparzialità della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla garanzia di parità di condizioni fra le imprese candidate alle forniture, coerentemente con le procedure d'acquisizione di beni e servizi;
- deve essere garantita, per quanto possibile, ampia concorrenzialità, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto e salvo i casi di privativa industriale o esclusività tecnica;
- le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale e l'Istituto deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso;
- la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione;
- l'Istituto con scelta motivata e con precise indicazioni delle procedure predeterminate di volta in volta, può utilizzare tutti i sistemi di comparazione delle offerte pervenute, ivi comprese le forme del commercio elettronico;
- le garanzie richieste gli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto e all'interesse dell'adempimento.

ART. 3 - CRITERI OPERATIVI

1. L'attività di acquisizione deve essere espletata con l'attivazione e l'apporto delle necessarie collaborazioni tecnico-scientifiche, da una funzione professionale di approvvigionamento specificatamente dedicata e responsabilizzata a tutela dell'efficacia, dell'omogeneità, della correttezza e della regolarità del processo d'acquisto;
2. La pianificazione operativa e la gestione degli acquisti sono improntate a logica unitaria, all'efficienza ed efficacia negoziale, al costo delle procedure;

ART. 4 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

ART. 5 – TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che,

senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

ART. 6 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice;
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice.

Art. 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Di regola, le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
3. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo.
4. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

ART. 8 – CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. L'affidamento può essere effettuato in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a) al prezzo più basso, qualora i beni o servizi oggetto del contratto siano esattamente individuabili e comparabili in quanto conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
 - b) al prezzo più basso, previo giudizio di idoneità espresso da parte degli utilizzatori;
 - c) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile da parte di apposita Commissione preposta alla verifica dei beni/servizi offerti, in base ai criteri predeterminati per la specifica fornitura o servizio;
2. La Commissione Giudicatrice sarà nominata dal Direttore Generale successivamente al termine ultimo per la ricezione delle offerte;
3. La Commissione Giudicatrice dovrà essere costituita da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, aventi specifiche competenze relativamente ai beni o servizi, oggetto di valutazione.

ART. 9 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. L'INMP è tenuto al rispetto del criterio di rotazione, di cui all'art. 36 del Codice degli Appalti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese;
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti;
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta, di regola, il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari della precedente procedura;
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definite nel successivo articolo;
5. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 10 – FASCE MERCEOLOGICHE E DI IMPORTO DEGLI APPALTI AI FINI DELLA ROTAZIONE

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce merceologiche e di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.
2. Le fasce sono le seguenti:
I Forniture
 - a. forniture di valore pari ad € 20.000,00, sino ad € 39.999,00;
 - b. forniture di valore superiore ad € 40.000,00, sino ad € 220.999,00.II Servizi
 - a. forniture di valore pari ad € 20.000,00, sino ad € 39.999,00;
 - b. forniture di valore superiore ad € 40.000,00, sino ad € 220.999,00.

Art. 11– DEROGA ALL'OBBLIGO DI ROTAZIONE

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga;
2. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvio esteso al contraente

uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, ricorrendone le condizioni:

- a) l'effettiva assenza di alternative o il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

Art. 12 – PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

1. Nel caso di procedure negoziate, affidi diretti o modifiche dei contratti in essere, ai sensi dell'art. 106 del Codice degli Appalti, qualora l'importo contrattuale sia inferiore o pari a € 1.000,00 (mille/00) escluso IVA, si adatterà un atto di determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 s.m.i.;
2. Nel caso di procedure negoziate, affidi diretti o modifiche dei contratti in essere, ai sensi dell'art. 106 del Codice degli Appalti, qualora l'importo contrattuale sia superiore a € 1.000,00 (mille/00) escluso IVA, si adatterà un provvedimento del Direttore Generale.

CAPO II ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 13 – INDAGINI DI MERCATO

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 14 – REQUISITI DA RICHIEDERE ALL'OPERATORE

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria;
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 15 – AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Nel caso di affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in

- modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici;
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il fornitore;
 - d) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso);
 3. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 4. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
 - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - mediante comparazione dei listini di mercato;
 - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 16 – MOTIVAZIONE ATTENUATA PER APPALTI DI MODESTO VALORE

1. La motivazione da esprimere nel provvedimento relativo ad affidamenti diretti di modico valore, ad esempio inferiori a 5.000 euro, può essere espresso in forma attenuata.

Art. 17 – CONTROLLO DEI REQUISITI

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore a 20.000,00 euro;
2. In particolare:
 - a) Per importi fino a 6.000,00 euro la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
 - di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice;
 - di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
 - della consultazione del casellario ANAC;
 - della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
 - della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche

attività;

- b) Per importi oltre 6.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
 - della consultazione del casellario ANAC;
 - della verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;
 - della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
 - della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

3. Resta inteso che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione nella misura del 5% per anno solare, in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato;

4. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso;
- il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

Art. 18 – STIPULA CONTRATTO E PUBBLICAZIONE

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

2. In caso di utilizzo di della piattaforma telematica Mepa il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima come ad es. l'ordine diretto. In caso di utilizzo della piattaforma telematica GPA il contratto viene concluso mediante scambio con l'operatore economico aggiudicatario attraverso il sistema del contratto sottoscritto tra le parti con firma digitale.

Art. 19 – TRASPARENZA

1. Trova applicazione l'art. 29 del Codice che impone alle Stazioni Appaltanti di pubblicare gli atti

della procedura sul profilo committente (Amministrazione Trasparente).

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 20 – PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

1. Gli appalti che hanno ad oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato, da effettuarsi mediante Mepa (qualora sia presente all'interno di tale piattaforma il metaprodotto di riferimento) ovvero tramite piattaforma GPA.

Art. 21 – DETERMINA A CONTRARRE

1. La determina a contrarre deve specificare:
- le esigenze che intendono soddisfare;
 - le caratteristiche dei beni o servizi che intendono conseguire;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare;
 - il criterio per la scelta della migliore offerta.

Art. 21 – FASI DELLA PROCEDURA

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
- a) lo svolgimento di indagini di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e la scelta dell'affidatario;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 22 – L'INDAGINE DI MERCATO

1. L'indagine di mercato tiene conto del principio di rotazione e delle fasce merceologiche e di valore contemplate dall'art. 9 del presente disciplinare;
2. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico, ove sia presente il meta-prodotto riguardante il bene o servizio da acquisire; l'operatore

da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato.

3. In assenza del metaprodotto sul Mercato elettronico, l'indagine di mercato e la successiva fase di aggiudicazione della procedura verranno obbligatoriamente esperite mediante l'utilizzo della piattaforma GPA.

ART. 23 –L'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare;

2. L'avviso va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti";

3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;

4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto;

5. L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;
- nell'avviso di indagine sul mercato è possibile riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui deve essere data successiva notizia.

Art. 24 –INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

1. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;

2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;

3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori

economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico e non siano stati preventivamente previsti, criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

4. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art. 9, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato;

5. Nel caso in cui il numero degli operatori economici individuati tramite indagine di mercato sia inferiore al numero minimo previsto dall'art. 63, comma 2, lettere b) e c) si procederà ad una integrazione al minimo mediante sorteggio degli operatori da invitare;

6. Se si sia proceduto ai sensi del precedente comma 4 e si debba poi provvedere ad una integrazione al minimo degli operatori da invitare, ai sensi del precedente comma 5, il principio di rotazione deve comunque ritenersi attuato per aver aperto la procedura a tutti gli operatori economici ai sensi del citato comma 4.

Art. 25 – IL CONFRONTO COMPETITIVO

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati il RUP seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque;

2. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta:

- a. mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa (qualora sia presente il relativo metaprodotto all'interno del Mercato elettronico);
- b. mediante piattaforma GPA, attraverso l'invito diretto con abilitazione degli operatori economici da invitare alla procedura;

I termini di presentazione dell'offerta di norma non possono essere inferiori a giorni 15, solari e continuativi, decorrenti dalla data di invio della lettera di invito, salvo casi di comprovata urgenza;

3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 26 – IL CONTENUTO DELLA LETTERA D'INVITO

1. L'invito dovrà contenere almeno gli elementi minimi, che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo

- complessivo stimato, con esclusione dell'IVA;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 4 del predetto art. 95 e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - e. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - f. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente disciplinare;
 - g. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - h. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - i. l'obbligo per l'operatore economico aggiudicatario di sottostare alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati;
 - j. l'eventuale richiesta di garanzie;
 - k. il nominativo del RUP;
 - l. il capitolato tecnico e, se predisposto, lo schema di contratto;
 - m. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP provvederà all'apertura dei plichi ed all'esame della sola documentazione amministrativa.

Art. 27 – LE SEDUTE

1. Le sedute devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, ovvero in forma telematica, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 28 – VERIFICA DEI REQUISITI

1. Per gli appalti di valore pari o superiore a 40.000,00 euro la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Art. 29 – LA STIPULA DEL CONTRATTO E LE PUBBLICAZIONI

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in

modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante l'utilizzo della piattaforma GPA, così come disciplinato nel precedente art. 18.

2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/16 così come modificato dal D. Lgs. n. 56/17.

3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, all'esito della procedura negoziata, è necessario pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati.

ART. 30 – GARANZIE

Per gli acquisti in economia disciplinati dal presente disciplinare non è previsto l'obbligo di prestare cauzioni provvisorie o definitive, che potranno essere previste a discrezione della Stazione Appaltante, tenendo conto della tipologia e della natura della fornitura.

ART. 31 – TRACCIABILITÀ

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazione in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche che dovranno essere comunicati all'INMP, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi. Gli estremi

dei conti correnti dovranno essere comunicati entro 7 giorni dalla loro accensione, ovvero se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il CIG (codice identificativo gara).

ART. 32 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente Disciplinare, si rinvia alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e nelle Linee Guida dell'ANAC.

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione, abrogando i precedenti regolamenti in materia.